



**ASSOCIAZIONE MICOLOGICA
BRESADOLA - A.P.S.**

**GRUPPO MICOLOGICO G. BRESADOLA
VAL DI SOLE**

STATUTO

**TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ**

Art. 1) - COSTITUZIONE

1. Il Gruppo Micologico Giacomo Bresadola Val di Sole, fondato il 29.10.1987 a Dimaro, costituisce un'associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
2. Esso aderisce all'Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) ed assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A.P.S. - GRUPPO MICOLOGICO G. BRESADOLA VAL DI SOLE".
3. Gli aderenti all'Associazione sono vincolati all'osservanza del presente Statuto che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.
4. La sede legale del Gruppo è in Piazza Serra, 8 - 38025 DIMARO FOLGARIDA e la sua durata è indefinita.

Art. 2) - OGGETTO SOCIALE

1. Il Gruppo è apolitico. Esso ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.
2. Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili, ecc.).
3. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.
4. Il Gruppo assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale (A.P.S.) che è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, delle relative Norme di attuazione, della Legge Provinciale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
5. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 3) - FINALITÀ

1. Il Gruppo persegue le seguenti finalità realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
Addi, 13.04.2023 al N. 164
serie 3

IL FUNZIONARIO
S. ANON

- a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
- b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
- c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
- d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
- e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
- f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
- g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.

2. Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse o accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3. Il Gruppo può esercitare, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4) - ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

1. Il Gruppo non ha scopi di lucro.
2. Esso persegue le finalità indicate all'art. 3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5) - PATRIMONIO DEL GRUPPO

1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come

da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.

2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:

- a) quote associative e contributi dei Soci e di privati;
- b) contributi delle Pubbliche Amministrazioni;
- c) donazioni e lasciti;
- d) entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente agli associati;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. n. 117/2917;
- f) attività di raccolta fondi.

TITOLO II I SOCI

Art. 6) - ISCRIZIONI

1. L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo chiunque condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse.
2. L'iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente iscritto.
3. L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo prescelto, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. Il Consiglio Direttivo del Gruppo delibera sull'accoglienza della domanda e iscrive il richiedente nel libro dei Soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo del Gruppo trasmette alla sede nazionale dell'A.M.B. Nomi e dati dei Soci con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo dell'A.M.B. può respingere le domande di iscrizione dandone adeguata motivazione.
6. In caso di non ammissione l'interessato può presentare ricorso all'organo che ha emesso il provvedimento.

Art. 7) - I SOCI

1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

2. La quota associativa è intransmissibile, anche nel caso di morte del socio, e non è rivalutabile.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo.

4. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

5. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 8) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il Socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
- b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale "Rivista di Micologia";
- c) di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun Socio ha diritto ad un voto;
- d) purché maggiorenne, di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo e dell'A.M.B.
- e) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto l'Associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la Sede del Gruppo alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. Il Socio ha il dovere:

- a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
- b) di osservare lo Statuto del Gruppo e dell'A.M.B., nonché le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
- 3. I Soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali

Art. 9) - DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

- a) libertà di iscrizione
- b) parità di diritti e doveri
- c) esercizio del voto attivo e passivo.

Art. 10) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso del socio medesimo;



R. 2021
per mancato pagamento della quota sociale;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale all'Associazione o ai Soci, ecc.);
d) qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all'immagine dell'Associazione nazionale, la proposta di espulsione spetta al Consiglio Direttivo nazionale, che la sottopone alla ratifica dell'Assemblea dei Delegati.

2. I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono essere motivati ed assunti solo dopo aver consentito al Socio di formulare le proprie controdeduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

5. I Soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative versate, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.

Art. 11) - RIABILITAZIONE

1. L'ex Socio, a suo tempo espulso, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la causarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo di Gruppo o Nazionale, che ha proposto l'espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei Soci del Gruppo e dell'Assemblea nazionale dei Delegati dell'A.M.B.

TITOLO III ORGANI DEL GRUPPO

Art. 12) - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali del Gruppo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 13) - ORGANI OPERATIVI ISTITUZIONALI

1. Sono organi operativi istituzionali del Gruppo:
a) il Comitato Scientifico;

- b) il Comitato di Redazione.

Art. 14) - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria:

a) l'Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega;

b) l'Assemblea straordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, con l'intervento diretto o per delega di almeno un quinto dei Soci.

3. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede del Gruppo in libera visione a tutti i Soci.

4. Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.

5. L'Assemblea dei Soci:

a) determina le linee generali programmatiche dell'attività sociale;

b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo;

c) elegge i propri delegati all'Assemblea Nazionale A.M.B.;

d) approva annualmente le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale A.M.B.;

f) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

h) delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;

i) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;

j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Gruppo;

k) determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei Soci;

l) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Soci rappresentati.

6. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice Civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei delegati presenti, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione delle cariche sociali.

7. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante.

8. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione è effettuata con avviso scritto - contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione - spedito con posta ordinaria e/o per posta elettronica a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

9. In seduta straordinaria l'Assemblea viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o dell'Organo di controllo, o di almeno 1/5 dei Soci e delibera sugli argomenti previsti alla lettera j) del precedente quarto comma e su ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno.

Art. 15) - Il PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del Gruppo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

2. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e quant'altro di competenza dell'Assemblea.

3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano del sodalizio.

Art. 16) - Il CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di 7 ed un massimo di 13 membri.

2. Essi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte all'anno con comunicazione del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.

6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e

dell'Assemblea dei Soci. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

7. In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei Soci per almeno otto giorni antecedenti l'Assemblea, presso la sede del Gruppo;

b) provvede alla straordinaria amministrazione;

c) predispone le liste elettorali;

d) convoca l'Assemblea dei Soci;

e) nomina e revoca i responsabili del Comitato Scientifico e del Comitato di Redazione;

f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico nazionale;

g) nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutarie o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;

h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

8. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

9. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Consigliere con maggiore anzianità associativa provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.

10. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.

11. Il Segretario:

a) il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali;

b) in caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

12. Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.





Art. 17) - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, svolge le funzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 18) - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica e didattica rivolta ai Soci e a Scuole di ogni ordine e grado, nonché a Enti, cittadini e Associazioni del territorio.

2. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che lo nomina.

Art. 19) - IL COMITATO DI REDAZIONE

1. Il Comitato di Redazione è composto da:

- responsabile stampa;
- segretario;
- aiuto-stampa / fotografo.

2. Il Comitato di Redazione è strumento operativo al servizio del Gruppo ed agisce in armonia con il Consiglio Direttivo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 11, possono essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti:

- a) censura;
- b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
- c) espulsione.

2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al Socio di formulare personalmente o per iscritto le proprie controdeduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso rispettivamente all'Assemblea ordinaria e al Collegio dei Probiviri Nazionale entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 21) - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 22) - GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono a titolo gratuito.

2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di

incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

3. I volontari/collaboratori sono persone fisiche che condividono le finalità del Gruppo e, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. Il Gruppo deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. I volontari/collaboratori sono assicurati dal Gruppo per malattia, infortunio e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23) - NORME ELETTORALI

1. Il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono compresi i Soci candidati dal Consiglio Direttivo o candidatisi direttamente. In entrambi i casi le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

2. Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.

3. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

4. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

5. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

6. La prima riunione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti viene convocata dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, da quello più anziano di sodalizio.

Art. 24) - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Eventuali modifiche allo Statuto, comprese integrazioni, adeguamenti a disposizioni di leggi e normative, dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di 2/3 dei votanti.

2. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci, e devono essere comunicate almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Art. 25) - REGOLAMENTO

La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 26) - SCIoglimento DEL GRUPPO

1. Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.

2. In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.

3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, devolgeranno il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 27) - COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEL GRUPPO, DOVERI E RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE

1. Un Gruppo può essere costituito con un numero minimo di Soci stabilito dal Regolamento attuativo dello Statuto. E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale autorizzare la costituzione di più di un Gruppo nello stesso Comune. I Gruppi hanno autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, nonché potestà di iniziativa.

2. Il presente Statuto risulta compatibile con lo Statuto Nazionale.

Il Gruppo, allo scopo di salvaguardare l'unicità dell'Associazione:

a) rispetta il presente Statuto, con particolare riferimento alle finalità indicate all'art. 3;

b) invia alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;

c) promuove l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.

3. Ogni iniziativa organizzata dal Gruppo è a completo suo carico e sotto la sua responsabilità.

Il Consiglio Direttivo Nazionale interviene nei confronti del Gruppo qualora riscontri iniziative in contrasto con le finalità espresse dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di richiedere copia dei verbali e delle delibere del Gruppo, nonché il consuntivo dell'attività svolta.

Ai fini del coordinamento dell'attività dell'Associazione, ogni Gruppo invia al Consiglio Direttivo il programma annuale delle attività entro la data stabilita, nonché la composizione aggiornata degli Organi Sociali.

Art. 28) - NORME FINALI

1. Il presente Statuto approvato a Dimaro il 31 marzo 2023 entra immediatamente in vigore.

2. Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell'A.M.B., di cui fa parte, ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.

3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

Esente ex Art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 117/2017

1. PRESIDENTE

G. P.

